

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	155
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Contributo per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U. N. R. W. A.) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3340)	155
PRESIDENTE	155, 156
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	156
TAGLIAFERRI	156
VEDOVATO, <i>Relatore</i>	155
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione mondiale della sanità (3413)	156
PRESIDENTE	156, 157
BEMPORAD, <i>Relatore</i>	156
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	157
TAGLIAFERRI	157
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	157

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bettiol.

Discussione del disegno di legge: Contributo per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3340).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Vedovato ha facoltà di svolgere la relazione.

VEDOVATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con Risoluzione 302 (IV) dell'8 dicembre 1949 le Nazioni Unite affidano all'Agenzia per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) il compito di alleviare i disagi dei rifugiati arabi che, in seguito al conflitto del 1948, avevano dovuto abbandonare i propri beni e la propria terra, per far luogo alla nuova entità statale israeliana. L'attività dell'agenzia, che avrebbe dovuto terminare nel 1963, è stata prorogata una prima volta fino al 30 giugno 1965 e recentemente, con la Risoluzione A/L 458 dell'11 febbraio 1965, fino al 30 giugno 1966.

La seduta comincia alle 10.

AMBROSINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

I contributi dell'Italia, inizialmente di 25 milioni di lire all'anno, sono stati portati a 100 milioni annui con legge 12 aprile 1965, n. 456, per il periodo fino al 30 giugno 1965. Il presente disegno di legge vuole appunto confermare il contributo di 100 milioni di lire anche per il periodo che va dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966. In base alle Risoluzioni delle Nazioni Unite si ha l'impressione che questa proroga sia l'ultima. Questa considerazione e la nobile attività che l'agenzia persegue sono i motivi che ci spingono a chiedere l'approvazione del provvedimento che consentirà all'Italia di mantenere il suo impegno morale, contribuendo così a rafforzare i rapporti di stretta amicizia e di cooperazione tecnica, culturale ed economica con i Paesi arabi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAGLIAFERRI. Siamo consapevoli che il problema non potrà essere risolto con il semplice versamento di contributi. Infatti esso interessa centinaia di migliaia di persone che più dei campi di lavoro hanno bisogno di una casa e di terra propria sulla quale lavorare. Tuttavia riconoscendo le alte ragioni umanitarie che hanno ispirato il disegno di legge dichiariamo che voteremo a favore.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo a quanto è stato detto dal Relatore e, augurandomi che questa agenzia possa estendere i suoi aiuti in modo che essi non siano limitati ai soli rifugiati palestinesi, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di lire 100 milioni quale contributo straordinario per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra (3413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo per la costruzione della Sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra » (3413).

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Bemporad ha facoltà di svolgere la relazione.

BEMPORAD, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame prevede l'elargizione di un contributo straordinario di 30.450.000 lire per l'acquisto di marmi italiani bianchi e grigi destinati al rivestimento della nuova sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra. Altri 40 paesi hanno già fatto offerte straordinarie e doni a questo scopo. Bisogna tener presente che questo non è un fatto nuovo, infatti si è registrato anche in occasione di altre costruzioni di edifici che ospitano Organizzazioni internazionali come, ad esempio, il palazzo delle Nazioni Unite. D'altro canto l'offerta ha anche un valore morale rappresentando un gesto di solidarietà tra i vari popoli. Nel caso nostro, l'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che gradirebbe il dono di 1.125 metri quadrati di marmi, grigi e bianchi, per coprire la facciata dell'edificio destinato al Consiglio dell'Organizzazione, per un valore di 30.450.000.

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza questo contributo straordinario e l'articolo 2 ne indica la copertura che avviene cioè mediante corrispondente quota del maggior gettito derivante dall'importazione di banane fresche (decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334). La spesa è giustificata da ragioni pratiche, politiche e morali. È opportuno tenere anche conto che all'allestimento della nuova sede hanno partecipato varie imprese italiane che hanno eseguito lavori per oltre 10 milioni di franchi svizzeri.

L'Organizzazione mondiale della sanità, costituita nel 1946 dalla Conferenza internazionale della sanità, iniziò la sua attività il 7 aprile 1948 quando ottenne la ratifica di 26 membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo scopo essenziale dell'Organizzazione è di far raggiungere a tutti i popoli il più alto livello possibile di salute. I suoi servizi possono essere sia consultivi che tecnici. I primi sono diretti a diffondere la conoscenza scientifica e a favorire la formazione del personale nel campo della lotta contro la malaria, la tubercolosi e le malattie veneree, in quello della maternità e dell'infanzia, della nutrizione e dell'igiene ambientale. Particolari aree dimostrative indicheranno quanto può essere fatto in un certo periodo di tempo mediante uno sforzo razionale nell'applicazione delle tecniche moderne per il miglioramento delle condizioni igieniche generali e per combattere specifiche malattie suscettibili di influire sulla produttività agricola e sullo sviluppo economico generale. I servizi dell'Organizzazione mondiale della sanità comprendono, fra l'altro, l'attività nel campo della standardizzazione biologica e dell'unificazione delle farmacopee, raccolta e diffusione di informazioni epidemiologiche, speciali progetti di ricerche internazionali sulle malattie parassitarie e virali e la pubblicazione di 15 serie diverse di opere tecniche e scientifiche.

Organi dell'Organizzazione mondiale della sanità sono l'Assemblea mondiale della sanità composta dai rappresentanti degli Stati membri ed il Consiglio esecutivo costituito da 24 personalità elette dall'Assemblea. Il bilancio dell'O.M.S. per il 1966 è di 42.442.000 dollari, al quale l'Italia ha contribuito con 977.920 dollari pari al 2,26 per cento del totale. Spesa che grava sul bilancio del Ministero della sanità, il quale mantiene i rapporti con l'Ente sul piano tecnico, attraverso l'Ufficio relazioni internazionali del Gabinetto del Ministro. A Ginevra il collegamento è assicurato dalla rappresentanza permanente italiana presso le Organizzazioni internazionali che ivi hanno sede. Le benemeritenze acquisite dall'O.M.S. sia sul piano della ricerca scientifica che su quello dell'assistenza sono già notevoli.

Per queste ragioni si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge affinché si dimostri, anche con questo atto, che il nostro Paese è bene consapevole della fondamentale importanza di una sempre più stretta ed attiva collaborazione internazionale per la prevenzione e la cura delle malattie e per la difesa della salute dei popoli, problema

di importanza non minore della lotta contro la fame, dell'attività per la diffusione della cultura, per un più armonico e giusto progresso economico e sociale affidati ad altre ben note organizzazioni internazionali come la F.A.O. e l'U.N.E.S.C.O.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

TAGLIAFERRI. A nome del mio gruppo dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo, associandomi alle dichiarazioni del Relatore, mi dichiaro favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.450.000 a favore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la costruzione della sede in Ginevra.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 30.450.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente l'importazione di banane fresche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Contributo per il 1° luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per

gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) »
(Approvato dalla III Commissione permanente
Senato) (3340):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Contributo per la costruzione della sede
dell'Organizzazione mondiale della sanità a
Ginevra » (3413):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Ambrosini, Bemporad, Cantalupo,
Cariglia, Cattani, De Marsanich, Diaz Laura,
Foderaro, Folchi, Forlani, Galluzzi, Lombardi
Riccardo, Martino Edoardo, Melloni, Pajetta,
Pedini, Pezzino, Russo Carlo, Sandri, Scelba,
Serbandini, Storchi, Tagliaferri, Tesauero, To-
gni, Toros, Vedovato, Vianello.

È in congedo:

Bettiol.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO